

# **STATUTO**

**15.06.2026**

## **Art. 1**

### **COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

1.1-E' costituita la fondazione denominata **"FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DEL DISTRETTO 108TA3 – ENTE FILANTROPICO ETS – Luigi Marchitelli"**.

L'indicazione nella denominazione di Ente filantropico unitamente all'acronimo ETS dovrà essere utilizzato in aggiunta alla denominazione. La denominazione così formata sarà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico per tutto il periodo di iscrizione nella sezione "Enti Filantropici" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2-La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione “di partecipazione” nell’ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal D. Lgs. 117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” (in seguito solo CTS) e dal Codice civile.

1.3-La Fondazione non ha scopo di lucro, è dotata di autonomia statutaria e patrimoniale ed opera sia in Italia che all'estero.

## **Art. 2**

### **SEDE E DURATA**

2.1-La Fondazione ha sede legale in Padova.

2.2-La variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta variazione di statuto e può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione.

2.3-Il Consiglio di amministrazione può istituire con propria deliberazione uffici e recapiti, in tutto il territorio nazionale.

2.4-L'assemblea dei partecipanti può istituire con propria deliberazione sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

2.5- La Fondazione ha durata illimitata

## **Art. 3**

### **SCOPI E ATTIVITA'**

3.1- La Fondazione, è composta da clubs del distretto 108TA3 che aderiscono al Lions International. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, condividendo e promuovendo la visione e la missione di Lions International, ovvero di essere leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario e di dare modo ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale.

3.2. La Fondazione può collaborare con enti pubblici e privati per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e delle attività di interesse generale previste dal presente statuto, nel rispetto della propria natura di Ente Filantropico e senza attribuire vantaggi economici ai partecipanti. Tali attività potranno essere maturate all'interno del consiglio di amministrazione e saranno attuate se approvate dall'assemblea dei partecipanti. Potranno altresì essere proposte dai Lions Clubs e/o Leo Clubs partecipanti alla Fondazione; in questi casi le proposte approvate sono di titolarità formale e giuridica propria della Fondazione che potrà sostenere, previa richiesta, i services dei Club mediante la realizzazione diretta degli interventi, la messa a disposizione di beni o servizi ovvero mediante altre forme di supporto non consistenti nell'erogazione diretta di somme di denaro ai Club stessi, e secondo modalità che sono individuate nel Regolamento.

Tali attività potranno altresì essere proposte dagli altri autonomi enti a marchio Lions aventi sede legale nel territorio di competenza del Distretto Lions 108 TA3 o del Distretto Leo 108TA3, purché riconosciuti dal “Lions Clubs International”.

3.3-L'attuazione delle iniziative indicate al comma precedente, una volta approvate e fatte proprie dall'Assemblea, avviene mediante lo svolgimento di attività organizzate e gestite direttamente con responsabilità propria e diretta, nonché anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate tra la Fondazione ed i singoli enti promotori che ne prevedano le finalità, le modalità di gestione e le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria, sia per la fase di avvio che per tutta la durata prevista dell'iniziativa.

3.4-La Fondazione attua le iniziative con le seguenti modalità, anche congiuntamente tra loro:

- a) erogando servizi o cedendo beni, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a Enti del Terzo Settore, ad enti religiosi, ad altri enti privati senza scopo di lucro, a imprese sociali, a cooperative sociali, a enti pubblici, aventi sede od operanti sia in Italia che all'estero;
- b) realizzandole direttamente, con l'eventuale collaborazione degli enti e delle istituzioni indicati alla precedente lettera a).

3.5- La Fondazione, quale Ente Filantropico ETS ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. 117/2017, svolge in via principale attività di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, non discriminazione ed efficacia degli interventi.

Le erogazioni e gli interventi della Fondazione sono deliberati dal Consiglio di amministrazione sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei partecipanti, nel rispetto delle finalità statutarie e dei principi di corretta amministrazione.

La Fondazione assicura adeguate forme di pubblicità e trasparenza relativamente alle attività sostenute, ai criteri di selezione adottati e alle erogazioni effettuate, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3.6-La Fondazione, nell'attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, può operare in uno o più dei seguenti settori di attività di interesse generale previsti dalle seguenti lettere dell'art. 5 CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

3.7-La Fondazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio di amministrazione a cui compete documentare in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale di tali attività.

3.8-La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

3.9-Per raggiungere i propri scopi la Fondazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • promuovere studi e iniziative per la conoscenza dei bisogni e per la valorizzazione delle potenzialità dei territori e delle comunità di riferimento;

- promuovere iniziative per sviluppare la cultura del dono e della solidarietà;
- pubblicare notiziari, libri, riviste e altro materiale didattico e divulgativo, anche tramite internet, social media e strumenti simili;

- promuovere mostre, incontri, dibattiti, tavole rotonde, attività divulgative ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado e tutte le iniziative

ed eventi idonei a favorire un contatto tra la Fondazione e il pubblico in generale;

- erogare premi e borse di studio;

- collaborare con altri enti senza scopo di lucro, pubblici e privati, con scuole e università, con imprese e con qualsiasi altro soggetto giuridico, sia italiano che estero, che persegua finalità simili o affini alle proprie;

- promuovere la costituzione e aderire ad associazioni, fondazioni, federazioni, reti associative la cui attività sia simile o affine alla propria;

- partecipare a imprese sociali, cooperative sociali per razionalizzare e migliorare la gestione delle proprie attività;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, anche ipotecari, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie o in leasing di beni immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili od opportune per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- accettare eredità, legati e donazioni, nei modi di legge.

#### **Art. 4**

#### **PRINCIPI DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE**

4.1-Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il patrimonio della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Amministrazione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle Linee guida stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e

trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione – nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente – di beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, secondo criteri di imparzialità, trasparenza e coerenza con le finalità statutarie.

d) la Fondazione individua i beneficiari delle proprie erogazioni e degli interventi sostenuti sulla base di criteri oggettivi e coerenti con le finalità statutarie, assicurando trasparenza nelle procedure decisionali, tracciabilità delle risorse impiegate e rendicontazione delle attività svolte.

## **Art. 5**

### **PATRIMONIO - FONDO DI DOTAZIONE**

5.1-Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai partecipanti, anche nel caso di recesso o di ogni altra forma di scioglimento individuale del rapporto sociale, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

5.2-Il patrimonio è suddiviso tra fondo di dotazione (indisponibile) e fondo di gestione (disponibile).

5.3-Il fondo di dotazione, vincolato a garanzia dei terzi, è composto:

a) dai conferimenti di denaro, beni mobili o immobili, titoli, diritti o altri valori economici effettuati dai partecipanti fondatori alla costituzione della Fondazione e dai partecipanti ordinari all'atto del loro successivo ingresso nella Fondazione e da tutte le categorie di partecipanti durante la vita della Fondazione con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

b) dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi di persone fisiche, di enti pubblici o privati o di imprese espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;

c) dagli avanzi di gestione e dalle altre somme, beni o diritti, se destinati ad incremento del fondo di dotazione con delibera del Consiglio di amministrazione.

5.4-Il fondo di dotazione deve essere amministrato in modo da garantire la sua integrità; in caso di alienazione per qualsiasi titolo di singoli beni o diritti il ricavato deve essere destinato alla sua reintegrazione.

5.5-Il fondo di dotazione, se ridotto per perdite o disavanzi di gestione, deve essere reintegrato almeno fino all'importo minimo previsto dalla legge (CTS).

## **Art. 6**

### **PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE**

6.1- La Fondazione in qualità di ente filantropico trarrà le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

Il fondo di gestione è utilizzato dalla Fondazione per la propria gestione e comprende:

a) le rendite dei beni o diritti facenti parte del fondo di dotazione e del fondo di gestione;

b) le elargizioni, lasciti, eredità o contributi di partecipanti, enti pubblici o privati, di imprese, di persone fisiche, sempre che non siano espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;

c) i proventi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività statutarie;

d) gli avanzi di gestione, se non destinati ad incremento del fondo di dotazione.

- e) i contributi in qualsiasi forma concessi dalle Fondatrici o dai Partecipanti;
- f) i proventi e i ricavi provenienti dalle attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- g) i fondi pervenuti mediante raccolte fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e con la qualifica di Ente Filantropico, nei limiti consentiti dal Codice del Terzo Settore

6.2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

#### **Art. 7**

#### **PARTECIPANTI FONDATORI**

7.1-Sono partecipanti fondatori i Lions Clubs e Leo che hanno sottoscritto l'originario atto costitutivo della Fondazione.

7.2 **I partecipanti fondatori** hanno pari diritti e doveri e sono rappresentati nell'assemblea della Fondazione dal loro Legale Rappresentante o da un suo delegato.

#### **Art. 8**

#### **PARTECIPANTI ORDINARI**

8.1-Possono aderire alla Fondazione in qualità **di partecipanti ordinari**, previa delibera dei rispettivi organi sociali competenti, i Lions Clubs ed i Leo Clubs aventi sede legale nel territorio di competenza del Distretto Lions 108TA3 o del Distretto Leo 108TA3 ed in regola secondo le norme del Lions Clubs International.

8.2-**I partecipanti ordinari** hanno pari diritti e doveri e sono rappresentati nell'assemblea della Fondazione dal loro Legale Rappresentante o da un suo delegato.

8.3-I partecipanti, all'atto dell'adesione alla Fondazione, sono tenuti a versare la quota deliberata dal Consiglio di amministrazione, secondo criteri di parità di trattamento; tale quota fa parte del fondo di dotazione, non è rimborsabile né rivalutabile e non crea alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

8.4-I partecipanti non sono tenuti a versare obbligatoriamente altre quote o contributi durante il periodo di loro adesione alla Fondazione, fatte salve altre determinazioni del Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 9**

#### **SOSTENITORI**

Possono essere ammessi quali sostenitori persone fisiche, enti o altri soggetti giuridici che condividano le finalità della Fondazione senza assumere la qualifica di partecipanti. Essi partecipano alla vita della Fondazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione ma non hanno diritto di voto né elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 10**

#### **DOMANDA DEI PARTECIPANTI ORDINARI**

10.1-Chi vuole essere ammesso alla Fondazione come partecipante ordinario deve presentare al Consiglio di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione della denominazione, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata, se posseduta;
- la dichiarazione di possedere i requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto.

10.2-Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni di ogni tipo.

10.3-La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei partecipanti.

10.4-L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a

provarne in modo certo la data di invio. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio di amministrazione, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

10.5-Lo status di partecipante ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; esso non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito.

10.6-Tutte le comunicazioni sociali saranno inviate ai partecipanti al recapito da questi formalmente comunicato alla Fondazione e risultante dai libri sociali.

## **Art. 11**

### **DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI**

11.1-I partecipanti hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita della Fondazione nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e passivo per gli organi sociali della Fondazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio di amministrazione in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nelle assemblee comprese quelle per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

11.2-I partecipanti hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti della Fondazione, degli altri partecipanti e dei terzi;
- c) promuovere l'attività di volontariato dei loro soci presso la Fondazione.

## **Art. 12**

### **PERDITA E SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE**

12.1-La qualifica di partecipante si perde per le cause previste dal presente articolo.

12.2-Il partecipante può recedere in ogni momento, senza obbligo di motivazione, dandone comunicazione al Consiglio di amministrazione della Fondazione tramite raccomandata a.r. o con messaggio di posta elettronica certificata; il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Fondazione.

Non vi sarà restituzione della quota di partecipazione versata.

12.3-La qualifica di partecipante fondatore o ordinario cessa di diritto alla data di suo scioglimento o estinzione, o di fusione con altro club, di sua radiazione da parte del Lions International o di assegnazione del Club ad altro Distretto Lions o Leo.

12.4-La qualifica di partecipante fondatore o ordinario del Club resta temporaneamente sospesa qualora:

- a) non sia considerato "in regola" secondo le norme del Lions International. Per Club non in regola si intende il Club che abbia perso temporaneamente i diritti associativi previsti dall'ordinamento Lions per mancato adempimento degli obblighi amministrativi, organizzativi o economici previsti dalle norme internazionali.
- b) sia posto in *status quo* ai sensi dell'art. XI, sezione 5, del Regolamento Internazionale del Lions Clubs International. Per *status quo* si intende la sospensione amministrativa del Club disposta dai competenti organi del Lions Clubs International nei casi in cui il Club presenti situazioni di irregolarità amministrativa, organizzativa o disciplinare, ovvero altre circostanze che ne compromettano il regolare funzionamento, quali, a titolo esemplificativo, il mancato svolgimento

dell'attività istituzionale, il mancato adempimento degli obblighi previsti dall'ordinamento Lions, controversie interne, procedure di fusione o scioglimento, o altre situazioni che richiedano l'intervento dell'organizzazione internazionale.

12.5-Il Club temporaneamente sospeso può assistere all'assemblea della Fondazione, senza diritto di intervento e di voto; la temporanea sospensione del Club non esplica effetti sul socio del medesimo Club che ricopra cariche sociali nella Fondazione.

#### **Art. 13**

##### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

13.1-Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei partecipanti;
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Segretario generale
- e) l'Organo di Controllo.

#### **Art. 14**

##### **REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

14.1-I componenti degli organi sociali di cui all'art. 13, lettere b, c, d, e) devono essere scelti tra i soci dei partecipanti alla Fondazione ed essere in regola con il Club di appartenenza.

Verificandosi l'opportunità, l'assemblea dei partecipanti potrà nominare componenti del Consiglio di amministrazione, oltre ai rappresentanti delle circoscrizioni o delle Zone, anche persone non Lions determinandone eventuali compensi e/o rimborsi spese.

14.2-Le cariche di componente del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di Controllo e di Segretario Generale sono incompatibili:

- a) fra di loro;
- b) con lo status di coniuge e figure ad essa assimilate per legge, di parente o affine entro il quarto grado dei componenti gli organi della Fondazione.

14.3-Il venir meno dei requisiti di cui al comma 1 e la sussistenza di uno status riconducibile alle fattispecie del comma 2 comporta la decadenza dalla carica ricoperta negli organi della Fondazione; essa deve essere comunicata senza indugio dall'interessato al Presidente della Fondazione o, nel caso di decadenza di questi, al Presidente dell'Organo di Controllo.

14.4-Il componente del Consiglio di amministrazione o dell'Organo di Controllo che, previa constatazione da parte del presidente del rispettivo organo, senza giustificato motivo, non partecipa alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive nel corso del medesimo esercizio sociale, decade dall'ufficio.

#### **Art. 15**

##### **PROROGATIO E DIMISSIONI**

15.1-Alla scadenza del mandato i componenti degli organi sociali rimangono nel loro ufficio fino a quando non entrino in carica i rispettivi successori.

15.2-Le dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione o del Segretario Generale devono essere comunicate al Presidente della Fondazione e al Presidente dell'Organo di Controllo; le dimissioni del Presidente della Fondazione vanno comunicate al Vicepresidente della Fondazione e al Presidente dell'Organo di Controllo.

15.3-Le dimissioni di un membro dell'Organo di Controllo vanno comunicate al Presidente dell'Organo di Controllo e al Presidente della Fondazione.

15.4-Le dimissioni vanno comunicate con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

#### **Art. 16**

##### **RIMBORSI SPESE**

16.1--Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo quanto eventualmente previsto dal presente statuto o dalla legge per i componenti dell'Organo di Controllo e per l'eventuale incarico di revisione legale.

16.2-Ai membri del Consiglio di amministrazione e al Segretario Generale possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività, missioni o trasferte autorizzate dal Consiglio di amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente; in ogni caso non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione.

#### **Art. 17**

##### **ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

17.1-L'assemblea è composta da tutti i partecipanti con l'eccezione di quelli temporaneamente sospesi ai sensi dell'art. 12.4 del presente statuto.

17.2-Ogni partecipante è rappresentato in assemblea dal suo legale rappresentante o da altro socio del Club Lions o Leo da questi delegato, oppure da un socio nominato con incarico che sarà comunicato al presidente del Consiglio di amministrazione e rimarrà in carica per il periodo coincidente con quello della durata del Consiglio di amministrazione; in ogni caso essi non devono ricoprire cariche sociali nella Fondazione.

17.3-Ogni Club partecipante (fondatore o ordinario) ha diritto ad un voto; è ammesso conferire una delega ad altro socio del Club Partecipante fermo restando che nessun Partecipante potrà avere più di una delega.

17.4-Devono essere invitati alle assemblee, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, il Presidente onorario, il Primo ed il Secondo Vicegovernatore del Distretto Lions 108TA3, e, qualora ritenuto opportuno o necessario, il Presidente Distrettuale Leo 108TA3. Deve essere altresì invitato alle riunioni dell'Assemblea anche l'Organo di controllo.

17.5-L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) approva gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione sulla base del documento programmatico previsionale redatto dal Consiglio di amministrazione, entro il 31 ottobre di ogni anno;
- b) approva il bilancio consuntivo, entro il 31 ottobre di ogni anno;
- c) elegge e revoca i componenti degli organi sociali e determina, nei limiti previsti dal presente statuto, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approva il regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti inerenti alla gestione della Fondazione;
- g) autorizza il Consiglio di amministrazione ad effettuare ogni atto avente per oggetto diritti reali su beni immobili (acquisto, vendita, permuta, costituzione e cessazione di ogni altro diritto reale) e a contrarre con banche e altri operatori finanziari debiti di ogni tipo, ammontare e durata;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti al suo esame dalla legge, dallo statuto, dal Consiglio di amministrazione o su richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei partecipanti.

17.6-L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;

17.7-L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, con messaggio di posta elettronica inviato all'ultimo indirizzo comunicato dai partecipanti, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

L'assemblea deve inoltre essere convocata, entro 15 (quindici) giorni, quando richiesta per iscritto da almeno un decimo dei partecipanti con l'indicazione del relativo ordine del giorno.

17.8-L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea in seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro quindici giorni dalla prima convocazione. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i partecipanti, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

17.9-L'assemblea si riunisce di norma presso la sede della fondazione o presso una sede idonea nell'ambito territoriale del Distretto Lions 108TA3.

17.10-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega della maggioranza dei partecipanti ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli stessi; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

17.11-L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza fisica o per delega di due terzi dei partecipanti e, in seconda convocazione, con la presenza fisica o per delega della maggioranza degli stessi; la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti.

17.12-Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

17.13-L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice- Presidente o, in ulteriore caso di loro assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea.

17.14-Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

17.15-L'assemblea dei partecipanti può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario Generale, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario Generale di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione e siano presenti più soci sia predisposto il foglio delle presenze.

17.16-Nelle Assemblee straordinarie e laddove prescritto dalla legge, la funzione di segretario sarà svolta dal Notaio.

## **Art. 18**

## **PRESIDENTE**

18.1-Il Presidente della Fondazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei partecipanti secondo le modalità previste dal regolamento e resta in carica per un triennio.

18.2. Possono candidarsi alla carica di Presidente esclusivamente i soci effettivi appartenenti ad un Lions Club o Leo Club partecipante alla Fondazione, in regola con gli obblighi associativi previsti dal Lions Clubs International e formalmente candidati dal Club di appartenenza mediante deliberazione del competente organo direttivo. Il Presidente potrà essere rieletto con il limite di due mandati, anche consecutivi, ed essere candidato dal Partecipante di appartenenza a membro del Consiglio di amministrazione, del quale potrà far parte, se eletto, nel triennio successivo alla cessazione dalla carica presidenziale.

18.3-Le candidature alla carica di Presidente devono essere inviate a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al Presidente della Fondazione dai legali rappresentanti dei partecipanti allegando curriculum lionistico o professionale delle persone candidate e la delibera di approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Club; le candidature devono essere spedite entro il 31 marzo dell'anno in cui debbono avvenire le elezioni.

18.4-Il Presidente eletto assume la sua carica a far tempo dalla data del 1° luglio dell'anno sociale successivo a quello dell'elezione.

18.5-Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio.

18.6-Il Presidente:

- esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento della Fondazione;
- convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio di amministrazione e, se istituito, il Comitato Esecutivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- promuove e cura le relazioni con il Distretto Lions 108TA3, con il Distretto Leo 108TA3, con altri enti, pubblici o privati, imprese ed altri organismi al fine di favorire le iniziative della Fondazione;
- in caso di necessità e urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione o, se istituito, del Comitato Esecutivo, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione utile.

18.7- In caso di assenza o di impedimento prolungato del Presidente le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente o, qualora anch'egli fosse assente o impedito per un tempo prolungato, dal consigliere più anziano.

## **Art. 19**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

19.1-Il Consiglio di amministrazione potrà essere composto, compreso il presidente, da un minimo di 9 (nove) componenti ad un massimo di 15 (quindici) componenti.

19.2 Nel caso di un numero minimo di 9 (nove) componenti il consiglio sarà formato da:

- a) il Presidente, eletto dall'assemblea di partecipanti; mentre saranno componenti di diritto:
  - b) il Governatore in carica del Distretto 108TA3, che assume la qualifica di Presidente onorario, senza diritto di voto;
  - c) il primo vicegovernatore, partecipa con diritto di voto;
  - d) il secondo vicegovernatore, partecipa con diritto di voto;
  - e) numero 5 (cinque) consiglieri, eletti dall'assemblea dei partecipanti, scelti fra le Circostrizioni del Distretto 108TA3.
- Ogni **Circostrizione** territoriale del Distretto ha diritto all'elezione di un consigliere. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai partecipanti presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità lionistica

Nel caso di un numero massimo di 15 (componenti) il consiglio in ogni caso dovrà essere composto da:

- a) il Presidente, eletto dall'assemblea dei partecipanti; mentre saranno componenti di diritto:

- b) il Governatore in carica del Distretto 108TA3, che assume la qualifica di Presidente onorario, senza diritto di voto;
- c) il primo vicegovernatore, partecipa con diritto di voto;
- d) il secondo vicegovernatore, partecipa con diritto di voto;
- e) gli ulteriori consiglieri eletti dall'Assemblea dei partecipanti per ogni **Zona** territoriale del Distretto che ha diritto all'elezione di un consigliere. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti espressi dai partecipanti presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità lionistica.

I Clubs Lions aderenti alla Fondazione assumono come fissa, ai fini della elezione del Consiglio di amministrazione, la suddivisione amministrativa delle zone cui è composto il Distretto.

Ogni zona avrà diritto ad eleggere un consigliere. Nel caso in cui il numero delle zone in cui è suddiviso il Distretto dovesse modificarsi l'assemblea dei partecipanti deciderà conseguentemente se adeguare o confermare le norme statutarie e regolamentari.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Tutti i membri eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti con il limite di due mandati, anche consecutivi.

19.3-L'assemblea della Fondazione per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione deve essere convocata entro il 30 giugno di ogni triennio. Le candidature per le elezioni di cui al comma precedente devono essere inviate a mezzo raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata al Presidente della Fondazione dai legali rappresentanti dei partecipanti allegando il curriculum lionistico e professionale delle persone candidate e la delibera di approvazione da parte del Consiglio direttivo del Club: le candidature devono essere spedite entro il 31 marzo dell'anno in cui debbono avvenire le elezioni.

19.4 I membri eletti assumono la loro carica a far tempo dalla data del 1° luglio dell'anno sociale successivo a quello dell'elezione.

19.5-Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il Vicepresidente.

19.6 In caso di cessazione, per qualunque motivo, di un membro del Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima Circoscrizione o Zona del consigliere cessato; il nuovo consigliere resta in carica fino alla scadenza originaria del mandato. In caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti della medesima Zona, il Consiglio di amministrazione può nominare provvisoriamente, sino alla prima Assemblea utile dei partecipanti, un socio effettivo Lions appartenente ad un Club aderente alla Fondazione e ricompreso nella medesima Zona territoriale del consigliere cessato, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto. La prima Assemblea utile provvede all'elezione del consigliere in sostituzione del componente cessato; il consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza originaria del mandato.

19.7-Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni trimestre o quando ne sia richiesto da almeno 3 (tre) consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione deve avvenire con messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata inviata ai membri del Consiglio di amministrazione e ai membri dell'Organo di Controllo, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e delle materie da trattare; in caso di necessità e urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione avvengono di norma presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità elettorale ed eventualmente d'età.

19.8-Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

19.9- Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, con votazione palese; non è ammessa la delega ad altri consiglieri e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

19.10-Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per videoconferenza, alle stesse condizioni previste per le assemblee. Sempre previo consenso unanime degli interessati, per argomenti di modesta importanza, sarà possibile esprimere il parere attraverso comunicazione elettronica che resterà agli atti della Fondazione.

19.11-Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un massimo di tre consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione. Esso esercita esclusivamente le attribuzioni delegate dal Consiglio stesso, con esclusione dell'approvazione del bilancio, delle modifiche regolamentari, della programmazione strategica e delle altre materie non delegabili. Il Comitato riferisce al Consiglio nella prima riunione utile.

19.12.Alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, assiste, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

19.13-I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo sono redatti a cura del Segretario Generale, sottoscritti da questi e dal Presidente e trascritti nel Libro Verbali.

19.14-Al conflitto di interesse degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del C.C.; per la responsabilità degli amministratori si applica l'art. 28 del CTS.

19.15-Al Consiglio di amministrazione è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare esso:

- a) può attribuire deleghe, incarichi e procure ai propri membri o a persone esterne su specifiche competenze individuate dal Consiglio di amministrazione;
- b) redige il progetto di bilancio consuntivo e il documento programmatico previsionale;
- c) delibera l'accettazione di contributi, donazioni, legati ed eredità, salvo quanto previsto alla lettera successiva;
- d) delibera, previa autorizzazione vincolante dell'assemblea, sugli atti aventi per oggetto diritti reali su beni immobili (acquisto, vendita, permuta, costituzione e cessazione di ogni altro diritto reale), anche se derivanti da donazioni, legati ed eredità e la contrazione con banche e altri operatori finanziari di debiti di ogni tipo, ammontare e durata;
- e) nomina direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri di rappresentanza; può nominare anche un Tesoriere scelto tra i Soci dei Partecipanti, determinandone i poteri;
- f) delibera sulla costituzione di Comitati Tecnici con funzioni consultive, propositive, di studio e di ricerca i cui componenti devono essere scelti tra membri dei Lions Club o Leo Club partecipanti alla Fondazione in possesso di idonee competenze o anche di esperti esterni scelti su specifiche competenze individuate dal Consiglio di amministrazione;
- g) esprime il proprio parere preventivo, se richiesto, sulle proposte di affidamento della gestione delle iniziative pervenute dagli enti di cui all'art. 3.2 dello Statuto e, successivamente, delibera sul testo della specifica convenzione da sottoscrivere con tali enti ai sensi dell'art. 3.3 dello Statuto;
- h) delibera su ogni argomento attinente alla gestione della Fondazione che venga sottoposto al suo esame dal Presidente o da ogni suo membro.

## **Art. 20**

## **SEGRETARIO GENERALE E TESORIERE**

20.1-Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione successiva all'Assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, nomina il Segretario Generale sulla base di un incarico triennale immediatamente rinnovabile per non più di due mandati e prorogabile fino alla nomina del suo successore. Il Segretario Generale è organo della Fondazione con funzioni tecnico-amministrative e consultive. Non fa parte del Consiglio di amministrazione e non dispone di diritto di voto.

20.2-Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di competenza e professionalità, tra i soci dei partecipanti alla Fondazione in regola con il Club di appartenenza.

20.3-Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione.

20.4-Il Segretario Generale:

- redige i verbali delle assemblee ordinarie e delle riunioni del Consiglio di amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo;
- cura la tenuta dei libri sociali;
- coordina gli adempimenti amministrativi e contabili della Fondazione, salvo diversa attribuzione deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- coadiuva il Presidente per la corretta gestione delle attività della Fondazione e per il coordinamento dei vari comitati e consulenti; su delega del Presidente potrà provvedere alla convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea dei partecipanti;
- cura la corrispondenza ordinaria e gli altri atti inerenti all'attività ordinaria della Fondazione;
- gestisce l'archivio documentale della Fondazione e cura l'aggiornamento dell'archivio storico digitale;
- dirige e coordina l'eventuale personale dipendente;
- adempie a tutte le deleghe attribuitegli dal Consiglio di amministrazione.

20.5-Il Consiglio di amministrazione attribuisce al Segretario Generale i poteri di rappresentanza necessari per l'espletamento del suo incarico. Potrà nominare anche collaboratori esterni per l'attività amministrativa, contabile e fiscale in capo alla Fondazione, determinandone i compiti e convenendo il relativo compenso.

20.6-In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di amministrazione; di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno può nominare **un Tesoriere** quale incaricato della gestione amministrativo-contabile che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso ed è rieleggibile.

Il Tesoriere, ove nominato, esercita le funzioni delegate dal Consiglio di amministrazione. Non è componente del Consiglio di amministrazione salvo che ne faccia già parte ad altro titolo e non dispone di diritto di voto per effetto della sola nomina a Tesoriere.

Eserciterà le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione in conformità a quanto eventualmente previsto dal Regolamento per il funzionamento interno della Fondazione.

### **Art. 21**

## **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE**

21.1-Presso la Fondazione viene istituito un Organo di Controllo collegiale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi degli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017.

21.2-I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea dei partecipanti tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza previsti dalla legge. Almeno uno deve avere il requisito di revisore legale iscritto nell'apposito Registro. Qualora sia attribuito all'Organo di Controllo anche l'esercizio della revisione legale dei conti, tutti i componenti effettivi devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

21.3-I membri dell'Organo di Controllo eleggono tra di loro il Presidente.

21.4-L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

21.5-L'Organo di Controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore; attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida ministeriali.

21.6-L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. Qualora prima del compimento del triennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri dell'Organo di Controllo, si provvederà con il primo dei supplenti e così a scalare.

In caso di esaurimento dei componenti supplenti, l'Assemblea dei partecipanti provvede alla nomina del componente mancante nella prima riunione utile.

21.7-L'Organo di controllo è convocato con le modalità previste dall'art. 17.7 ed i suoi membri possono intervenire alle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti e del Consiglio di amministrazione.

21.8-L'Organo di Controllo verifica, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti. Sono comunque incompatibili i componenti legati da parentela o affinità, come determinata dal codice civile, con i componenti il Consiglio di amministrazione.

21.9-L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.10-Gli accertamenti eseguiti dall'Organo di Controllo sono riportati in un apposito libro verbale.

21.11-L'Organo di Controllo può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro, ma non ad assumere decisioni. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

21.12-L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

21.13 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, la revisione legale è affidata a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro, ovvero all'Organo di controllo qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti.

21.14- Ai componenti dell'Organo di controllo potrà essere riconosciuto un compenso qualora previsto dalla normativa vigente. In caso di attribuzione dell'incarico di revisione legale all'Organo di controllo o ad un revisore legale o ad una società di revisione, l'Assemblea dei partecipanti delibera – all'atto di nomina- anche il relativo compenso.

## **Art. 22**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI**

22.1-L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

22.2-Il bilancio consuntivo di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le

modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse. La Fondazione include nel proprio bilancio consuntivo di esercizio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi occasionali effettuate nell'esercizio.

22.3- Il Consiglio di amministrazione approva il progetto del bilancio consuntivo di esercizio entro il 30 settembre e deve comunicarlo all'Organo di Controllo almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea che approva il bilancio stesso.

22.4- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS il Consiglio di amministrazione deve redigere anche il bilancio sociale nelle forme previste dalle Linee guida ministeriali e nel rispetto dell'art. 39 del Codice del Terzo settore. In tali casi il bilancio sociale è approvato e depositato e pubblicato ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore entro il mese di ottobre. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche, ai sensi dell'art. 39 del CTS e dovrà contenere i criteri e destinatari delle erogazioni. È pubblicato sul sito internet dell'ente, se esistente. Ove ritenuto opportuno, per meglio chiarire i comportamenti e i risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dalla fondazione, potrà, comunque, essere redatto anche il bilancio sociale quale strumento di rendicontazione e comunicazione delle attività, delle decisioni, dei portatori di interessi, e dei risultati ottenuti e delle prospettive future.

22.5- Il Consiglio di amministrazione approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo,

comprendente anche il bilancio preventivo, entro il 30 settembre di ogni anno; esso deve essere approvato dall'assemblea entro il 31 ottobre. Il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo non hanno efficacia vincolante per il Consiglio di amministrazione che è tenuto a illustrare nella relazione di missione i motivi e l'entità degli scostamenti tra bilancio consuntivo e bilancio preventivo, se significativi.

22.6- La Fondazione tiene i libri contabili previsti dal CTS e dalle altre leggi vigenti.

## **ART. 23**

### **LIBRI SOCIALI**

23.1- La Fondazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei partecipanti;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e, se istituito, del Comitato Esecutivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale. I libri sono tenuti a cura del Segretario Generale, tranne il libro sub d) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

23.2- I partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di amministrazione con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni; l'esame avverrà presso il luogo indicato dal Presidente della Fondazione, alla presenza del Segretario Generale o di un membro del Consiglio di amministrazione. Il partecipante può farsi assistere da un professionista di sua fiducia ed entrambi sono tenuti a mantenere la riservatezza dei dati e delle notizie riportate sui libri sociali che potranno essere legittimamente utilizzati nei casi e limiti previsti dalle vigenti norme.

## **ART. 24**

### **VOLONTARI E LAVORATORI**

24.1- La Fondazione promuove e valorizza l'apporto alle proprie iniziative dei soci dei Lions Clubs e dei Leo Clubs partecipanti alla Fondazione e di altre persone, anche non Lions, che condividono gli scopi della Fondazione; le

prestazioni rese dai volontari si intendono svolte a titolo personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 17 CTS; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

24.2-La Fondazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

24.3-La Fondazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

24.4-La Fondazione, se opportuno, può assumere personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo retribuito esterni alla stessa; può inoltre impiegare persone inserite nel Servizio Civile, nonché studenti di ogni ordine e grado in fase di formazione o tirocinio. In presenza di lavoratori dipendenti la Fondazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 del CTS.

## **Art. 25**

### **COMITATI TECNICI**

Il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati tecnici, a supporto della propria attività. I Comitati tecnici hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti dall'organo che li costituisce.

## **Art. 26**

### **SCIoglimento DELLA FONDAZIONE**

26.1-L'assemblea che delibera lo scioglimento della Fondazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

26.2-Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dall'Assemblea.

## **Art. 27**

### **TRASPARENZA E PUBBLICITÀ**

27.1-La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web.

27.2-Il Consiglio di Amministrazione adotta proprie linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

## **Art. 28**

### **RINVIO**

28.1-Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del CTS, del Codice Civile del D.Lgs. 117/2017, e delle altre leggi vigenti.

Per le attività di attuazione dello statuto si rinvia al proprio regolamento.

28.2-Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo previgente.